



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Cesare Massetti	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. R.G. 823/2022 promossa con atto di citazione
notificato in data 24 marzo 2023 e rimessa al collegio per la decisione ai
sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza cartolare del 15 aprile 2026

d a

Controparte_1 C.F. e P.IVA. *P.IVA_1* , con sede in
25032 Chiari (BS) via Leonardo da Vinci n. 14, in persona del legale
rappresentante *pro tempore* *Parte_1* (C.F. *C.F._1*),
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lauro (C.F.
C.F._2) del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest'ultimo in Casoria (NA) in Via Salvator Rosa n.
6, giusta procura in atti

ATTRICE IN IMPUGNAZIONE DI *CP_2*

R. Gen. N. 322/2023

OGGETTO:

Impugnazione di lodi
nazionali (art. 828 c.p.c.)

Codice: *P.IVA_2*

c o n t r o

CP_3 a socio unico (P.I./C.F. P.IVA_3), con sede legale in Guspini (CA), località Corti Semuccu S.S. 126 Km. 95 Zona PIP, in persona del legale rappresentante CP_4 (C.F. C.F._3), nato a Guspini (CA), il 17.11.1960, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Mameli (C.F. C.F._4) del foro di Cagliari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cagliari via Raffa Garzia n°1, come da procura in atti

CONVENUTA IN IMPUGNAZIONE DI CP_2

In punto: impugnazione avverso lodo arbitrale emesso dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Pierluigi Tirale (Presidente), dal Dott. Persona_1 e dall'Avv. Biagio Riccio (dissenziente), con sede in Brescia in data 24 febbraio 2022.

CONCLUSIONI

Dell'attrice in impugnazione di lodo arbitrale:

“1) accertare e dichiarare la nullità del lodo rituale impugnato, pronunciato in data 24.02.2022 e non notificato, provvedendo sul merito della controversia come segue: a) accertare e dichiarare l'esatto adempimento dell'attrice nell'esecuzione del contratto de quo; b) per l'effetto della preliminare declaratoria, rigettare la domanda formulata nei confronti della Pt_2 in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni di cui in narrativa. In via istruttoria Si chiede, disporsi CTU tecnica al fine di valutare la correttezza dell'elaborato peritale e di

chiarire che le eventuali sue lacune ed omissioni, siano imputabili ad CP_3 e ci si riserva di articolare, richiedere e depositare ulteriori elementi istruttori anche in rapporto alla condotta processuale che verrà nel prosieguo ad assumere la controparte.”

Della convenuta in impugnazione di lodo arbitrale:

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello:

a) Dichiarare l’inammissibilità dell’avversa domanda e giudizio promosso, perché il lodo è stato impugnato in assoluta assenza dei presupposti di legge, posto che non vi è alcuna violazione di legge tra quelle proposte dalla Controparte_1

b) Nella denegata ipotesi di ammissibilità dello stesso atto di impugnazione, e dunque di superamento della fase rescindente, rigettare in ogni caso le domande proposte poiché del tutto infondate in fatto e/o in diritto.

c) In tal caso, in via incidentale e/o riconvenzionale, Voglia accogliere integralmente la presente domanda con cui si chiede che la Corte voglia:

e) Dichiarare il grave inadempimento della società Controparte_1 al contratto denominato “Bonus Fiscale” sottoscritto con CP_3 in data 11.3.2020.

f) In conseguenza di questo ed in virtù della clausola ivi apposta “Soddisfatto o Rimborsato” dichiarare la Controparte_1 tenuta alla restituzione a favore di CP_3 sia della somma versata per il costo della perizia pari ad € 5.000,00 oltre accessori (per un totale di € 6.100,00) che delle successive somme versate pari ad € 20.000,00 e

dunque in totale € 26.100,00 oltrechè al ristoro delle ulteriori somme che verranno documentate nel corso del procedimento.

*g) In via subordinata ed accertato comunque il grave inadempimento della società **Controparte_1** al contratto denominato “Bonus Fiscale” sottoscritto con **CP_3** in data 11.3.2020, dichiarare comunque la risoluzione del contratto ed in virtù di ciò tenuta la stessa società **Controparte_1** al rimborso e/o restituzione delle somme ricevute e pari complessivamente ad € 26.100,00 oltrechè al pagamento, a titolo anche di danno e/o indennizzo, delle ulteriori somme che verranno documentate nel corso del procedimento.*

*h) In via ulteriormente subordinata e nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra voglia comunque dichiarare l’ingiustificato arricchimento della società **CP_1** [...] per aver incassato la somma di € 26.100,00 senza giusta e legittima causa, titolo e giustificazione e dunque tenuta ad indennizzare la **CP_3** [...] nei limiti dell’arricchimento, oltre al risarcimento dei danni quali documentati in corso di procedura arbitrale.*

Con vittoria di spese e compensi di tale fase del giudizio e della fase arbitrale.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24 marzo 2023 **Controparte_1** ha proposto impugnazione avverso il lodo arbitrale definitivo sottoscritto il 24 febbraio 2022, pronunciato a definizione della controversia insorta con **CP_3** in relazione

all'adempimento del "contratto di perizia Bonus Fiscale" stipulato tra le parti in data 11.03.2020, in forza della clausola arbitrale prevista dall'art. 9 dello stesso. In particolare, ha esposto che, in ottemperanza alla clausola arbitrale presente nel contratto, le parti, dopo aver rispettivamente nominato un proprio arbitro, avevano proposto ricorso ex art. 810 c.p.c. presso il Tribunale di Brescia per richiedere la nomina di un arbitro con funzione di presidente del Collegio arbitrale e che con decreto del 17.06.2021 il Presidente del Tribunale adito aveva nominato a tali fini l'avv. Pierluigi Tirale.

Costituito il collegio e pronunciato il lodo, il procedimento arbitrale si è concluso con il deposito del lodo sottoscritto in data 24.2.2022, dai soli arbitri Avv. Tirale e Dott. *Per_1*, con il dissenso dell'avv. Riccio.

In particolare, il Collegio arbitrale ha così deciso: *"respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, perché ritenute irrilevanti ai fini della decisione, e respinta ogni diversa domanda: 1. dichiara la risoluzione del contratto di perizia "bonus fiscale", stipulato fra le parti in data 11.03.2020, per grave e reciproco inadempimento dei contraenti;*

*2. condanna la società *Controparte_1* alla restituzione in favore della società *CP_3* del corrispettivo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva in virtù della clausola "soddisfatto o rimborsato" di cui all'art. 4 lett. A del contratto non essendo intervenuta la certificazione di attestazione della perizia da parte del Revisore Legale entro i termini di 30/45 giorni dal saldo della stessa;*

3. ritenuto che l'inadempimento che ha determinato la risoluzione del

contratto è ascrivibile ad entrambe le parti in egual misura e dato atto che

Controparte_1 ha parzialmente eseguito la propria obbligazione, condanna la società Controparte_1 a restituire alla società CP_3

[...] la somma di € 10.000,00 (diecimila/00), pari alla metà del corrispettivo percepito in virtù dell'art. 4 lett. B del contratto;

4. stante la reciproca soccombenza compensa le spese di difesa;

5. determina, tenuto conto dei parametri della tariffa professionale forense, in € 4.000,00, oltre accessori di legge, il compenso dovuto al collegio arbitrale, da corrispondere in misura pari al 40% al Presidente e al 30% a ciascuno dei due arbitri, ponendolo a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna ed in via fra loro solidale.”.

Per quanto qui rileva, il Collegio arbitrale ha ritenuto che la domanda di parte attrice, per come formulata, non potesse trovare accoglimento per le seguenti ragioni:

- il termine di 30/45 giorni dal saldo della perizia per l'intervento della certificazione, previsto dall'art. 4 lett. A del contratto, non rappresenta il termine entro il quale la prestazione doveva essere eseguita: nell'interpello indirizzato all'Agenzia delle Entrate in data 20.09.2020, intervenuto dopo sei mesi dalla stipula del contratto, il legale rappresentante di CP_3 prospettando l'intenzione di “di richiedere il riconoscimento, nel corrente anno (2020) delle agevolazioni previste dall'art. 3 del citato D.L. 145/2013 per le spese incrementalì sostenute in attività di ricerca e sviluppo effettuate negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”, preannunciando che avrebbe acquisito la certificazione di cui al comma 10

dell'art. 3 D.L. n. 145 del 2013 relativamente ai costi sostenuti e avrebbe provveduto alle altre formalità necessarie all'acquisizione e all'utilizzo del credito di imposta, e prospettando l'esistenza di *“oggettive condizioni d'incertezza nella disciplina normativa”* relativa all'agevolazione fiscale richiesta, aveva manifestato la consapevolezza circa la complessità della normativa fiscale agevolativa e l'irrelevanza del tempo decorso senza che fosse intervenuta la certificazione del Revisore contabile;

- il mancato rispetto del termine non si riferisce all'esecuzione della prestazione contrattuale, ma comporta il pagamento di una sorta di *“penale”*, dovuta per il maggior tempo impiegato nell'acquisizione della certificazione del Revisore, prevedendo che decorso il termine indicato fosse restituito alla committente l'importo di euro 5.000,00 oltre accessori;
- il termine indicato nel contratto per l'acquisizione della certificazione del Revisore contabile non ha natura di termine essenziale: da un lato, la stessa istanza di interpello manifesta il concreto interesse della società all'adempimento tardivo del contratto, potendo il beneficio fiscale essere richiesto all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2020 ed anche successivamente; dall'altro, nell'atto di interpello inoltrato all'Agenzia delle Entrate, la società CP_3 aveva dichiarato l'intenzione di acquisire la certificazione prevista dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. 145/2013, aveva indicato le ulteriori condotte che avrebbe seguito ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta e aveva previsto di attendere l'esito dell'interpello prima di richiedere la certificazione della perizia;

- nonostante la mancata acquisizione della certificazione nel termine di 30/45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, non era intercorso uno spazio di tempo tale da doversi ritenere, in relazione agli usi ed all'interesse delle parti, superato ogni limite di normale tolleranza e, ancor meno, tale da rendere inutile la prestazione pattuita;

- il ritardo nell'adempimento non integra in sé inadempimento e in ogni caso, ai fini della dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento, debbono essere valutate tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere un'alterazione dell'equilibrio contrattuale (*cf.* Cass. n. 8220/2021)

- pertanto, il mancato conseguimento della obbligazione prevista (l'acquisizione di perizia certificata nel termine sopra indicato) non integra una causa di inadempimento dell'obbligazione contrattuale, di talché non è di per sé sufficiente per giustificare la domanda di risoluzione del contratto *de quo*;

- alla data della domanda giudiziale di risoluzione la certificazione della perizia dedotta in contratto non era ancora avvenuta e, conseguentemente, il contratto risultava almeno parzialmente inadempito (la perizia finalizzata all'ammissione al beneficio fiscale era stata consegnata, ma non ne era avvenuta la certificazione); pertanto, l'entità del tempo complessivamente trascorso legittima la domanda di risoluzione del contratto, essendo venuto meno l'interesse del contraente, come desumibile dalla condotta delle parti;

- con riferimento all'imputabilità di tale inadempimento, l'ambiguità delle espressioni contenute nel contratto rende dubbio che l'obbligazione di certificare la perizia, o comunque di ottenerne la certificazione, fosse posta in via esclusiva a carico di **Controparte_1** contro tale prospettazione, basti osservare che la clausola *"soddisfatto o rimborsato"* non prevede espressamente quale sia la parte contraente obbligata a richiedere la certificazione ma prevede che il corrispettivo computato a percentuale sia conteggiato in proporzione al beneficio fiscale e domanda al Revisore Legale, *"in qualità di terzo professionalmente operante"* il compito di sancire la bontà e la pertinenza degli importi indicati in perizia e la loro deducibilità fiscale; a sostegno dell'opposta prospettazione, invece, basti osservare che il corrispettivo pattiziamente parametrato al *"bonus fiscale"* deve essere versato alla società incaricata della perizia *"al momento della consegna della stessa Perizia"*, che *"il Cliente in detta sede regolerà anche il pagamento del corrispettivo da destinarsi al Revisore Legale"* e che, in forza della clausola di cui all'art. 2 lett. B), la mancata ottemperanza all'obbligazione di **CP_3** di consegna dell'ulteriore documentazione eventualmente necessaria non avrebbe fatto decadere l'impegno contrattuale del cliente *"il quale riceverà la perizia redatta e certificata sulla base delle indicazioni e dei documenti precedentemente forniti"*;

- in assenza di una chiara indicazione testuale, vanno richiamati i principi generali di correttezza e buona fede rilevando che nell'istanza di interpello la società attrice non aveva in alcun modo chiesto la disponibilità, né

prospettato l'esigenza di modificare o comunque di adeguare la perizia ai presupposti stabiliti dalla legge per ottenere il beneficio fiscale, essendosi, invece, limitata a contestare la mancata certificazione della perizia entro il termine temporale indicato dal richiamato art.4 lett. A del contratto;

- nel caso di specie, le parti, anziché confrontarsi per cercare di dare utilità al contratto e realizzare l'obiettivo comune prefissato, hanno omesso di collaborare e comunicare al fine di pervenire al risultato contrattualmente pattuito, fino a che la società attrice ha dato avvio al procedimento arbitrale per ottenere la risoluzione del contratto: *“non vi è prova in atti non solo che alcuna delle parti si sia doluta dell'attività dell'altra, ma neppure che la domanda risolutoria sia stata preceduta da alcuna contestazione circa l'adempimento delle obbligazioni contratte e circa l'utilità dell'attività svolta”* e *“parte convenuta è rimasta silente”*, senza preoccuparsi di verificare quale esito avesse avuto l'attività contrattualmente pattuita e svolta, senza adoperarsi al fine di ottenere il risultato pattuito;

- entrambe le parti hanno tenuto una condotta non adeguata alle obbligazioni contrattuali ed alla clausola di buona fede e correttezza, risultando irrilevante ai sensi dell'art. 1453 c. 3 c.c. la condotta tardivamente resipiscente della società convenuta.

Per l'effetto il Collegio arbitrale ha dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la società **Controp** alla restituzione in favore della società **CP_3** del corrispettivo di € 5.000,00 (oltre IVA) in virtù della clausola “soddisfatto o rimborsato” di cui all'art. 4 lett. A del contratto, nonché la somma di € 10.000, pari a metà del corrispettivo percepito in

virtù dell'art. 4 lett. B del contratto; il tutto a spese compensate, stante la reciproca soccombenza.

Controparte_1 ha impugnato il lodo eccependo la nullità dello stesso per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829 co. 3 c.p.c., precisamente per violazione e falsa applicazione dell'art. 1382 c.c. e dell'art. 1 co. 1062 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (L. di Bilancio 2021).

Ha, altresì, formulato un'istanza di sospensione di efficacia del lodo.

Ritualmente costituita, *CP_3* ha dedotto che le due società avevano stipulato un contratto c.d. di perizia denominato "Bonus Fiscale" in virtù del quale la *Controp* i era impegnata ad eseguire, dapprima, una pre-analisi e poi una perizia contabile certificata ed asseverata da un revisore legale, volta a sancire e determinare i termini di accesso al credito d'imposta, nonché l'entità del c.d. *Bonus Fiscale*, secondo quanto previsto dalla L. 190 del 23.12.2014 comma 35/36; che prima di addivenire alla sottoscrizione del contratto vi era stata un'attività preliminare di controllo da parte della *Controp* sulla documentazione presentata da *CP_3* finalizzata proprio a verificare la fattibilità del progetto con esito positivo; che il contratto aveva previsto sia la formula "*Soddisfatto o Rimborsato*" (art 4 capo A) con riferimento al costo della perizia sia la parametrizzazione di buona parte dell'ulteriore compenso pattuito ad una percentuale del bonus fiscale cui la *CP_3* avrebbe avuto diritto; che con bonifico del 6.4.2022 *CP_3* come da accordi, aveva versato l'importo iniziale della perizia, pari ad € 5.000,00 oltre iva; che, su richiesta da *Controp* in assenza

dei presupposti e della maturazione delle tempistiche previste dal contratto, CP_3 aveva versato a favore della controparte la somma di € 20.000, ossia il 25% del prevedibile bonus fiscale cui CP_3 avrebbe avuto diritto, secondo i dati in possesso di Controp e che sarebbero dovuti confluire nella perizia certificata; che, ciononostante, Controp non aveva mai consegnato la perizia certificata entro il termine previsto dal contratto, ossia entro 30/45 giorni dal primo pagamento; che, a fronte di alcune criticità interpretative, nel frattempo Controp aveva chiesto alla stessa CP_3 [...] di inoltrare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate; che, nelle more Controp era rimasta silente non fornendo la documentazione necessaria a CP_3 per inoltrare la domanda di accesso al Bonus Fiscale; che, a fronte di una diffida ad adempiere inviata da CP_3 Controp ra rimasta silente.

Sulla base di queste argomentazioni CP_3 ha giustificato la propria decisione di attivare la clausola arbitrale di cui all'art. 9 del contratto, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione essendo assente la violazione di legge; in subordine, nel caso di ritenuta ammissibilità dell'impugnazione e di superamento della fase rescindente, ha chiesto rigettarsi le domande proposte in quanto infondate e, sempre in tale ipotesi, in via incidentale/riconvenzionale, chiesto, in via principale, di dichiarare il grave inadempimento di Controp in relazione al contratto stipulato con CP_3 in data 11.3.2020, di dichiarare Controp enuta alla restituzione a favore di CP_3 della complessiva somma di € 26.100,00 (oltre a

ulteriori somme documentate) in conseguenza dell'attivazione della clausola “*Soddisfatto o Rimborsato*”; in via subordinata, dichiarare la risoluzione del contratto e la conseguente condanna di *Controp* alla restituzione della somma di € 26.100,00 (oltre a ulteriori somme documentate a titolo anche di danno e/o indennizzo); in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'ingiustificato arricchimento della società *Controp* per aver incassato la somma di € 26.100,00 senza giusta e legittima causa, oltre al risarcimento dei danni documentati; il tutto con vittoria delle spese di procedura.

Nella medesima sede la società *Controp* ha chiesto rigettarsi le domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e condannare la controparte al pagamento delle spese di procedura, insistendo per l'accoglimento della richiesta istruttoria di espletamento di una CTU tecnico-contabile.

All'udienza del 20 settembre 2023 il Consigliere istruttore ha rigettato la domanda di sospensione della efficacia esecutiva del lodo formulata da parte attrice e ha assegnato i termini di cui all'art. 352 c.p.c.; all'udienza del 15 aprile 2026 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** *Controp* eccepisce la nullità del lodo per violazione dell'art. 1382 c.c. in relazione all'art. 829 c. 3 c.p.c., in quanto frutto di una erronea interpretazione ermeneutica e fattuale del contratto.

In particolare, rileva che la retrocessione della somma di cui all'art. 4 lett.

A non configura un'ipotesi di clausola penale per due ragioni: la non

perentorietà del termine di 45 giorni indicato e l'assenza di un'espressa previsione in tal senso, richiesta per legge per la clausola penale, non prevista nemmeno dall'art. 4, il quale si limita a prevedere l'obbligo di restituzione del corrispettivo convenuto per la redazione della perizia, nel caso *“che non intervenga la Certificazione di Attestazione da parte del Revisore Legale ad acta”*.

Inoltre, precisa che l'art. 1382 c.c. designa l'oggetto della clausola penale in una “determinata prestazione”, riconducibile al pagamento di una somma di denaro ma anche prestazioni di dare o di fare, purché determinate o determinabili, requisiti che non sussistono nel caso di specie, in cui è prevista solo la retrocessione.

Specifica, infine, come nel caso *de quo* l'evento dannoso non si configuri nella mancata realizzazione della perizia, quanto nella mancata acquisizione della certificazione, circostanza non dipendente da un comportamento di ^{Controp} alla quale non incombeva alcuna obbligazione in tal senso, trattandosi di una prestazione da demandare ad un terzo.

Con il **secondo motivo**, ^{Controp} ccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 co. 1062 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (L. di Bilancio 2021) in relazione all'art. 829 co. 3 c.p.c.

In primo luogo, rileva che la previsione contrattuale demanda il compito di asseverare la perizia ad un terzo (revisore contabile), escludendo ^{Controp} da qualsiasi obbligazione in tal senso, con conseguente impossibilità di configurare un inadempimento contrattuale in capo all'odierna attrice, la

quale ha adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali, elaborando la perizia e rilevando la necessità di aggiustamenti ed aggiornamenti a fronte della complessità della materia e delle oscillazioni interpretative della stessa.

A parere della società attrice, di contro, la mancata acquisizione della perizia asseverata sarebbe ascrivibile alla società convenuta che non poteva ignorare il dato normativo di cui all' art.1 co. 1062 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (L. di Bilancio 2021), che impone la produzione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, nonché, per le somme inferiori a € 300.000, la possibilità di sostituire la mancata asseverazione con un'autodichiarazione del legale rappresentante.

Contesta, pertanto, che vi siano state inadempienze reciproche avendo *Controp* seguito correttamente la propria prestazione, consistente nella sola redazione della perizia, essendo l'obbligo di ottenere la certificazione del revisore contabile o di effettuare l'autodichiarazione a carico esclusivo di *CP_3* in base al disposto normativo.

Da ultimo, *Controp* sostiene che, laddove si configurasse il proprio comportamento quale inadempimento, quest'ultimo non potrebbe comunque essere considerato di notevole importanza tale da invocare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione contrattuale.

In via di impugnazione incidentale condizionata *CP_3* con il **primo**

motivo, lamenta la contraddittorietà del lodo impugnato nella parte in cui, dopo aver affermato che la domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento, legittima la risoluzione per inadempimento.

In particolare, rileva come nella prima parte del lodo il collegio arbitrale dichiara il rigetto della domanda di risoluzione per impossibilità di qualificare il termine pattuito all'art. 4 lett. A come termine essenziale e il conseguente interesse ad un adempimento tardivo, mentre nella seconda parte dichiara fondata la domanda di risoluzione qualificando la mancata acquisizione della perizia certificata quale inadempimento totale, non quale mero ritardo nell'adempimento.

Con il **secondo motivo** CP_3 eccepisce l'erronea interpretazione delle norme di cui agli artt. 1175 c.c., 1366 c.c e 1375 c.c. nonché sull'adempimento contrattuale di cui art.1453 c.c.

In particolare, sostiene che i tempi assai ristretti di 30/45 gg indicati nell'art. 4 lett. A del contratto si possano spiegare, nell'ottica della interpretazione del contratto, solo in virtù del fatto che l'attività di pre-analisi includesse la gran parte della prestazione dovuta. Inoltre, una volta richiamato il contenuto dell'art. 4 lett. A, segnala che, pur non avendo consegnato la perizia attestata e certificata in tale lasso di tempo, la Controp invece di retrocedere al cliente l'importo già pagato, aveva addirittura sollecitato il pagamento di un'ulteriore somma di cui all'art. 4 lett. B., importo versato da CP_3 in data 24.7.2020 nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede.

A sostegno di ciò, la committente rammenta di aver prodotto l'istanza di interpello e la relativa risposta della CP_6 proprio in un'ottica collaborativa tesa a superare le criticità rilevate e sottolinea che proprio il contegno serbato da Controp in quell'occasione denoterebbe la mancanza di buona fede di controparte, la quale non ha mai richiesto integrazioni documentali.

Infine, appurato ormai che oggetto del contratto era la redazione e consegna di una perizia attestata e certificata da un revisore legale e che questa non è stata fornita ad CP_3 sostiene che le somme versate non trovino alcuna giustificazione ed andranno restituite, determinando un indebito arricchimento senza causa alcuna.

L'impugnazione principale è inammissibile.

CP_1, infatti, attraverso i due motivi all'uopo formulati, ha sostanzialmente richiesto alla Corte di svolgere un sindacato di merito rispetto alla decisione assunta dal Collegio arbitrale.

A seguito della riforma avvenuta con D. Lgs. 40/2006, il terzo comma dell'art. 829 c.c. sancisce l'impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, sempre salvi i casi di contrarietà all'ordine pubblico.

Diversamente, il lodo non è impugnabile per violazione di legge sostanziale, ma soltanto per eventuali errori procedurali.

Ai sensi dell'art. 9 del contratto, le parti hanno pattuito che *“Il lodo sarà impugnabile ai sensi dell'art. 829, co. 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relativa al merito della lite”*.

Ciò posto, occorre esaminare i due motivi distintamente.

Con il primo, parte attrice eccepisce la nullità del lodo per violazione dell'art. 1382 c.c.

Tuttavia, nell'argomentazione a sostegno della censura non lamenta una violazione di legge, ma l'erronea interpretazione dell'art. 4 lett. A del contratto e la sua qualificazione quale “clausola penale”.

Controp richiede, dunque, alla Corte adita di reinterpretare il contratto a proprio favore.

Sul punto la giurisprudenza appare ormai consolidata, laddove afferma che *“il giudice di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancante od assolutamente carente”* (cfr. Cass. 19602/2020, Cass. 10303/2023, Cass. 32838/2022).

Nel caso di specie il lodo non appare carente nello sviluppo della motivazione con riferimento alle doglianze sollevate in sede di impugnazione.

A suffragio di ciò, basti osservare come l'impugnazione abbia censurato il lodo proprio richiamando per esteso alcune parti della motivazione stessa, senza mai contestarne la carenza.

Per questa ragione, il primo motivo di impugnazione è inammissibile.

Con il secondo motivo, ^{Controp} ccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.1 co. 1062 della Legge 30 dicembre 2020, n.178 (L. di Bilancio 2021).

Analogamente al primo motivo, nell'argomentazione della censura parte attrice non lamenta la violazione di legge, ma richiede di fatto alla Corte adita di indagare circa la riferibilità dell'inadempimento alla controparte.

In altri termini, infatti, ^{Controp} ritiene che l'inadempimento non sia ascrivibile ad entrambe le parti, come indicato dal lodo arbitrale impugnato, ma alla sola committente che, non potendo ignorare il dato normativo, avrebbe dovuto adoperarsi per ottenere l'asseverazione della perizia.

La valutazione richiesta da parte attrice non può essere oggetto di censura; nella fase rescindente non è, infatti, consentito procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell'impugnazione limitarsi ad accertare eventuali cause di nullità del lodo, che possono essere dichiarate soltanto in conseguenza di determinati errori "*in procedendo*", nonché per inosservanza delle regole di diritto, nei limiti previsti dall'art. 829 cod.proc.civ. (*cfr.* da ultimo Cass. 9387/2018). La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso

del procedimento non può, infatti, essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo essendo negozialmente rimessa all'arbitro (*cfr.* Cass. 17097/2013).

A fortiori, tale ragionamento può essere applicato anche con riferimento alla richiesta di ^{Controp} i indagare circa la sussistenza di un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Pertanto, entrambe le doglianze vanno ricondotte ad una mera contestazione nel merito della decisione degli arbitri, cui si addebita, in buona sostanza, di non avere correttamente interpretato le clausole (in particolare quella prevista dall'art. 4 lett. A) del contratto ed esattamente applicato le disposizioni in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per queste ragioni, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, con conseguente conferma del lodo arbitrale.

I motivi formulati in via incidentale condizionata da parte convenuta a sostegno della propria domanda riconvenzionale restano, dunque, assorbiti.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ^{Controparte_1} nella misura che si liquida in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A per i giudizi di primo grado approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore da euro 5.000,01 sino ad euro 26.000,00) e successive modifiche.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

-dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo pronunciato in Brescia il 24 febbraio 2022 proposta da *Controparte_1*

- dichiara assorbiti i motivi dell'impugnazione incidentale proposta da *CP_3*

- condanna *Controparte_1* a rimborsare alla società *CP_3*

[...] le spese di lite, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 922,00 per la “fase di trattazione” ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.

- ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte di *Controparte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8 luglio 2026.

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli